



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149 DEL 18/10/2021

OGGETTO: Modifica del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021 – 2023 e rideterminazione della dotazione organica dell'Ente.

L'anno 2021 e questo giorno 18 del mese di ottobre alle ore 16:40 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe Maria Taurino	X	
Lucia Caretto	X	
Laura DI Bella	X	
Alessio Greco	X	
Giovanni Chirizzi	X	
Giuseppe Rampino	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Visti:

– l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);

– l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale

del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno

2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Personale n. 1058 del 29.12.2020 con la quale è stato determinato il limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, pari a € 2.377.230,79;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Preso atto che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità;

Rilevato quindi che per l'anno 2021 il tetto massimo della spesa di personale è pari a €. 2.377.230,79, come calcolato ai sensi della vigenti disposizioni normative;

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 01 del 14/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “*Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023.*”;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al vigente piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, ed al relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente, per sopravvenute esigenze gestionali;

Ricordato che:

- sulla base del Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020 nel triennio 2020/2022, il rapporto tra dipendenti e popolazione è il seguente: municipi con popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti: 1/132; tra 2.000 e 2.999 abitanti: 1/151; tra 3.000 e 4.999 abitanti: 1/159; tra 5.000 e 9.999 abitanti: 1/169; tra 10.000 e 19.999 abitanti: 1/166;

- il rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e popolazione residente nel Comune di Trepuzzi è inferiore

a quello previsto per gli enti dissestati;

Preso atto che il Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale, con la propria firma in calce sul presente atto, rilevati i dati relativi all'esercizio 2019 assunti a base di calcolo per il limite di spesa 2021, attesta quanto segue:

- la spesa del personale 2019 ammonta a complessivi euro 1.746.565,11 e rispetta il limite di spesa come calcolato ai sensi delle nuove disposizioni normative di settore;

- la percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente per il 2019 è pari al 18,42%, mentre il rapporto è pari al 18,03% sulla media delle entrate correnti 2017/2019;

- che l'ente rispetta assolutamente i parametri relativi al rapporto personale/popolazione come da decreto di riferimento per gli enti in stato di dissesto, anzi il Comune di Trepuzzi ha un rapporto pari alla metà di quello consentito agli enti in dissesto;

Dato atto che nel corso delle annualità 2019-2020 questo Ente ha proceduto:

- al fine di coprire immediatamente il fabbisogno di alcuni Uffici che, all'atto dei collocamenti a riposo programmati, sarebbero risultati privi del necessario personale, e dunque garantire le ordinarie attività ed il regolare funzionamento della struttura organizzativa dell'Ente, nonché evitare disservizi per il cittadino, a disporre il trasferimento di alcune unità di personale mediante mobilità interna tra Settori e alla modifica dell'articolazione oraria in aumento di alcuni dipendenti part-time, al fine di garantire la copertura di alcuni servizi essenziali (servizi demografici, servizi cimiteriali, servizio di trasporto scolastico, servizio tecnico, servizi sociali);
- alla modifica della macrostruttura dell'Ente mediante l'accorpamento di alcuni Settori e uffici;
- alle assunzioni a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico di n. 1 istruttore direttivo amministrativo part-time 24h presso il Settore Servizi Sociali e di n. 1 istruttore direttivo-contabile full-time 36 ore presso il Settore Economico-Finanziario e Personale;

Atteso che nel triennio 2021-2023 l'Amministrazione, oltre a prevedere una serie di concorsi pubblici, dei quali alcuni in corso di espletamento, intende anche valorizzare il personale interno mediante:

- l'innalzamento dell'articolazione oraria fino al full time definitivo per i lavoratori stabilizzati, come già avvenuto a partire dal mese di settembre 2021, oltre al riconoscimento contributivo relativo alla attività integrative svolte nel corso della loro carriera con integrazione oraria da parte dell'ente, tenendo fede alla proposta attualmente oggetto di trattativa sindacale;
- la previsione, in alcuni dei concorsi pubblici di Cat. C, della riserva ai sensi dell'art. 52, comma 1/bis del D.L.gs. n.165/2001 al personale interno;

- la previsione di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, di cui all'articolo 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017;
- l'espletamento di procedure concorsuali comuni tra i diversi Settori dell'Ente per profili professionali equivalenti, in virtù di quanto previsto dall'art. 19bis del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi, introdotto con deliberazione della G.C. n. 93 del 04/08/2020;

Confermata la attuale, quanto evidente, situazione di non eccedenza di personale come già rilevato dalla conferenza dei Responsabili di Settore, nella quale, tra l'altro, come risulta dal verbale n. 2 del 22 dicembre 2020, tutti i Responsabili di Settore hanno attestato che non ci sono condizioni di soprannumero o eccedenza presso gli Uffici di riferimento, ma che, al contrario, tutti i Servizi sono sottodimensionati in termini di personale in servizio, a causa dei numerosi collocamenti a riposo intervenuti negli ultimi due anni; al contempo hanno manifestato le necessità organizzative negli Uffici già manifestate in precedenza e segnalato i nuovi fabbisogni in ragione degli obiettivi strategici da conseguire;

Richiamato l'art. 3 rubricato "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione" della L. 56 del 19 giugno 2019 il quale prevede al comma 8:

Dato atto che occorre apportare alcune modifiche al Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 ed al relativo piano occupazionale, come predisposti dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle nuove esigenze gestionali e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che tutti i mutamenti intervenuti negli ultimi anni e su richiamati e le necessità organizzative formulate dai diversi Settori risultano di notevole importanza per un ente delle dimensioni del Comune di Trepuzzi e che, pertanto, oltre a procedere all'approvazione della programmazione relativa ai fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, anche alla conseguente rideterminazione della dotazione organica, che tenga conto dei fabbisogni programmati, dei collocamenti a riposo, delle necessità organizzative, delle mobilità interne e delle opportunità assunzionali che l'Ente ha a disposizione per l'anno in corso e per i successivi, organizzando l'erogazione dei servizi essenziali e il corretto svolgimento dell'attività amministrativa sia attraverso percorsi di valorizzazione delle risorse interne, sia mediante l'utilizzo di risorse

provenienti dall'esterno secondo le modalità e i limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di pubblico impiego;

Dato atto che la dotazione organica è uno strumento flessibile che va adeguato alle esigenze dell'amministrazione ed al suo ottimale funzionamento e che, quindi, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, l'Ente può adottare le modifiche rendendo gli strumenti stessi adeguati alle esigenze ed ai programmi da attuare;

Vista la vigente dotazione organica e ritenuto dover procedere alla sua rideterminazione in base alle considerazioni su esposte ed ai fabbisogni rilevati, secondo lo schema specificato nel prospetto allegato sub B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 18/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021-2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d. Lgs. n. 198/2006;

Dato atto che la bozza della presente proposta di deliberazione e dell'aggiornamento al Piano triennale è stata trasmessa alla R.S.U. aziendale e ai rappresentanti territoriali con nota prot.15563 del 12.10.2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. C);

Visto il proposito il parere n.42 rilasciato in data 13.10.2021, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla competenza dell'organo deliberante;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

1. **DI APPROVARE** le modifiche al Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 ed al relativo piano occupazionale, come da allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che l'effettiva realizzazione del piano triennale rimane condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti ed alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione stessa che risultano rispettati come da relazione del Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. C);
3. **DÌ DARE ATTO** che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
4. **DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento il piano triennale dei fabbisogni di personale approvato con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo e, comunque, secondo le necessità dell'Ente;
5. **DI APPROVARE**, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica dell'Ente, così come rideterminata nell'allegato sub B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
6. **DI DARE ATTO** che in sede di ricognizione annuale, ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.lgs. 165/2001, presso questo Ente non si rilevano situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e pertanto non occorre avviare le procedure previste dal predetto art. 33 del D.lgs. 165/2001 per la ricollocazione del personale in eccedenza;
7. **DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
8. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto;
9. **DI DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Benvenuto Bisconti

Benvenuto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Num. Imp	Num. SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

Claudia Casarano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 18/10/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA

f.to Dott.ssa Claudia Casarano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE